



Provincia di Bari

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Provincia di Brindisi

Provincia di Foggia

Provincia di Lecce

Provincia di Taranto

REGIONE PUGLIA

Programma Operativo FESR 2007-2013

Obiettivo Convergenza

ASSE II - LINEA D'INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

Avviso pubblico

per la presentazione di domande di contributo

Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a 10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche.

Amministrazione Responsabile:

Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche – Assessorato alle OO.PP. e Protezione Civile
Servizio Tutela delle Acque – via delle Magnolie 6/8 Z.I., 70026 - Modugno (BA)

Normativa di riferimento

- **Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- **Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006**, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
- **Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196** “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1822 del 02/08/2011**, con la quale è stato approvato il nuovo programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II – PO FESR 2007-2013 “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo”;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 09/03/2010**, recante direttive per la gestione delle procedure PO FESR 2007-2013;
- **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009**, con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA).
- **Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011**, avente ad oggetto la “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”

Art. 1**Oggetto e finalità**

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela quali -quantitativa delle risorse idriche e del risanamento dei corpi idrici, previsti dall'Azione 2.1.3 del PO FESR Puglia 2007/2013, Asse II, Linea di Intervento 2.1, la Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque emana il seguente Avviso per la concessione di "Contributi a favore di interventi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche (rif. art.101 comma 7 del D.Lgs 152/06), provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a 10.000 Abitanti Equivalenti (A.E.) in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche."

Art. 2**Localizzazione geografica degli interventi**

Gli interventi oggetto del presente Avviso possono essere realizzati in aree del territorio regionale, non ricomprese negli agglomerati individuati dal PTA e s.m.i..

Art. 3**Risorse finanziarie**

Le risorse destinate alla tipologia di interventi di cui al presente Avviso sono stanziati nell'ambito della Linea di Intervento 2.1 – Asse II del PO FESR 2007-2013 (Azione 2.1.3), ed ammontano complessivamente ad euro 2.443.250,10.

In coerenza con i criteri di riparto individuati dal Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II del PO FESR 2007-2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1822 del 02/08/2011, le risorse sono suddivise tra le Province pugliesi, in ragione del numero di Abitanti Equivalenti (fonte ISTAT) relativi a:

- popolazione residente in case sparse;
- abitanti in seconde abitazioni;
- servizi di ristorazione;
- attività manifatturiere esercitate da micro e piccole imprese (fino a 50 addetti).

La tabella sottostante indica il riparto in dettaglio

PROVINCIA	RISORSE ASSEGNATE PER IL PRESENTE AVVISO, DESTINATE A: "SOGETTI PRIVATI E/O PERSONE FISICHE"	
BA	30,50%	€ 745.265,41
BT	9,87%	€ 241.134,30
BR	10,63%	€ 259.662,06
FG	14,00%	€ 342.097,81
LE	21,50%	€ 525.202,59
TA	13,50%	€ 329.887,93
TOTALE	100%	€ 2.443.250,10

Le somme non utilizzate per carenza di domande di finanziamento in una Provincia saranno ripartite tra le restanti che abbiano assorbito completamente le somme loro assegnate, con gli stessi criteri di cui sopra. La dotazione finanziaria complessiva potrà essere incrementata da eventuali ulteriori risorse per effetto di trasferimento da altro Avviso della stessa Azione.

Art. 4

Destinatari dell'Avviso

Possono accedere al contributo di cui al presente Avviso e presentarne domanda soggetti privati e/o persone fisiche, proprietari di abitazioni/insediamenti abitativi isolati, che siano oggetto dell'intervento e siano ubicati in aree non ricomprese negli agglomerati individuati dal PTA, così come previsto dal Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1822 del 02/08/2011.

Art. 5

Requisiti generali di ammissibilità degli interventi

Gli interventi dovranno essere conformi al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA) e alle relative Linee Guida approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009, nonché al Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011 di "*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.*"

Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare la realizzazione di sistemi di trattamento ed eventuale recupero di acque reflue domestiche od assimilate alle domestiche, provenienti da abitazioni/insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 10.000 A.E. che:

- siano ubicati nel territorio regionale;
- siano conformi a norme urbanistiche ed edilizie;
- non ricadano negli agglomerati individuati dal PTA.

Per la definizione di acque reflue domestiche od assimilate alle domestiche si rimanda agli artt. 2 e 3 del su richiamato Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011.

Art. 6

Intensità del finanziamento ammissibile

Il contributo pubblico, erogato ai soggetti beneficiari di cui al presente Avviso, non potrà eccedere il 50% dell'investimento complessivo e, in ogni caso, l'importo di € 80.000,00 (euro ottantamila/00). Il regime di aiuto disciplinato dal presente Avviso rispetta tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Art. 7

Spese ammissibili a contributo

Norme generali

Le spese sostenute dai soggetti, inseriti utilmente nella graduatoria definitiva approvata in esito alle procedure di selezione di cui al presente Avviso, e perciò destinatari del provvedimento di concessione del finanziamento:

- non devono essere state già finanziate da altri programmi comunitari o nazionali o risorse pubbliche (divieto di cumulo);
- devono rispettare i requisiti di congruità, economicità, e rapporto costi/benefici;
- devono essere pertinenti ed imputabili agli interventi del progetto, contenute nei limiti stabiliti rispetto alla natura, destinazione fisica e temporale dell'intervento da finanziare, e devono costituire importo ragionevole;
- devono essere considerate al lordo di qualsiasi imposta, tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, nel limite in cui tali imposte, tributi ed oneri non siano recuperabili dal beneficiario;
- devono essere state sostenute dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP fino al 12° mese dalla sottoscrizione dell'atto di impegno di cui al successivo art. 14. e, in ogni caso, non oltre la conclusione del Programma Operativo FESR 2007-2013. La data di sostenimento della spesa è quella del relativo titolo (fattura, ricevuta, etc.).

I pagamenti, per essere ammissibili, devono essere effettuati mediante bonifici od assegni, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal beneficiario degli aiuti, sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Tipologia di spesa ammissibili:

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per l'esecuzione dei lavori;
- b) spese per acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento;
- c) spese generali in misura non superiore al 4% della somma delle spese indicate ai precedenti punti a) e b), intendendo per spese generali: le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, rilievi, indagini geologiche, le spese afferenti al conto corrente appositamente aperto per l'operazione, etc.

Spese per lavori su impianti di trattamento già esistenti sono ammissibili se i lavori sono finalizzati al potenziamento dell'impianto in termini di carico inquinante trattato e/o di qualità dell'effluente, rispetto ai valori prescritti nella relativa autorizzazione. Sono altresì ammesse spese per lavori su impianti esistenti, se detti lavori sono finalizzati ad un adeguamento al Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011.

Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente indicato in questo articolo, si rinvia all' art. 14 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013", allegate alla D.G.R. n. 651 del 09/03/2010, nonché al D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196, richiamati nella normativa di riferimento in epigrafe.

Art. 8

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di contributo, a pena di esclusione, dovrà essere inclusa in busta chiusa e sigillata, redatta in bollo vigente e sottoscritta dal soggetto proprietario. Nel caso di proprietà ascrivibile non a persona fisica ma ad un soggetto di diritto privato, la domanda andrà sottoscritta dal rappresentante legale di detto soggetto. La domanda dovrà essere inviata all'Amministrazione provinciale competente per territorio, completa della documentazione di cui al successivo art.9.

Domanda e relativa documentazione dovranno essere trasmesse in duplice originale.

Si riportano di seguito gli indirizzi delle competenti Strutture, all'interno delle singole Amministrazioni provinciali

PROVINCIA di BARI
Servizio Ambiente
corso Sonnino, 85
70121 BARI

PROVINCIA di BARLETTA-ANDRIA - TRANI
Settore Edilizia e manutenzione e Impianti termici
piazza Plebiscito, 34/35
76121 BARLETTA

PROVINCIA di FOGGIA
Settore Ambiente
piazza XX settembre, 20
71100 FOGGIA

PROVINCIA di BRINDISI	PROVINCIA di LECCE	PROVINCIA di TARANTO
Servizio Ambiente	Servizio Ambiente	Settore Ecologia ed Ambiente
via Annibale De Leo, 3	via Umberto I, 13	via Lago di Bolsena, 2
72100 BRINDISI	73100 LECCE	74100 TARANTO

Le domande di aiuto devono essere trasmesse alla Struttura provinciale di competenza entro 90 (novanta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante un'agenzia di recapito autorizzata, ovvero essere consegnate a mano alla Struttura provinciale competente per territorio.

Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettanti, ovvero la data del timbro di arrivo, in caso di recapito a mano.

Sul plico chiuso dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura:

PO FESR 2007-2013 - Asse II - Linea d'Intervento 2.1 - Azione 2.1.3.

“Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilati alle domestiche da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.

La Provincia territorialmente interessata non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.

E' fatto espressamente divieto, per i richiedenti, di partecipare al presente Avviso con due o più domande di ammissione a contributo, relative ad interventi diversi. A pena di esclusione di tutte le domande presentate, ciascun soggetto richiedente potrà partecipare al presente Avviso con una sola domanda di ammissione a contributo, relativa ad un solo intervento.

Art. 9

**Contenuti della domanda da presentare
e documentazione da allegare**

Domanda di partecipazione

Le domanda di partecipazione alla concessione di contributi di cui al presente Avviso dovrà essere redatta in bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) secondo lo schema riportato nell' **Allegato 1** dell'Avviso, dovrà fare riferimento esplicito all'Avviso ed all'Azione 2.1.3, Linea di Intervento 2.1 - Asse II – PO FESR 2007-2013, a valere sui fondi della quale il presente Avviso viene emanato, e dovrà contenere:

- una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in cui il richiedente attesti, tra l'altro:
 - di accettare, senza eccezione alcuna, l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti ed applicabili in materia ambientale;
 - di accettare, senza eccezione alcuna, l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, applicabili in materia di valutazione ambientale degli interventi (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme istitutive delle aree naturali protette regionali);

- di essere consapevole del fatto che modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini della selezione delle domande di contributo, comportano la decadenza della domanda presentata;
 - di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - di non aver presentato e di non intendere presentare altre domande di concessione di contributo nell'ambito del presente Avviso;
 - che tutte le notizie fornite nella domanda e nella documentazione allegata corrispondono al vero.
- l'elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

- a) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e secondo le modalità stabilite con D.P.C.M. 23/05/2007 in applicazione della cosiddetta "*clausola Deggendorf*" (rif. G.U. serie generale n. 160 del 12/07/2007), con la quale il richiedente attesti di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all' **Allegato 2** dell'Avviso.
- b) Titolo di proprietà dell'immobile oggetto di intervento, in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- c) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il richiedente attesti il numero dei residenti e/o presenti nell'unità immobiliare oggetto della richiesta di contributo;
- d) Fotocopia di un documento di identità del richiedente, che sia in corso di validità, sia chiara e sia leggibile. E' sufficiente una sola fotocopia, a corredo di tutte le sottoscrizioni poste dal richiedente in calce alla domanda di partecipazione ed alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- e) Progetto dell'intervento, da trasmettere sia su supporto cartaceo che su supporto digitale (CD/DVD), comprendente i seguenti elaborati a firma di uno o più tecnici abilitati:
 - e1) relazione tecnica generale, descrittiva del progetto, con chiara ed immediata indicazione:
 - della localizzazione geografica del sito oggetto dell'intervento in coordinate UTM WGS84 fuso 33N (per la determinazione delle coordinate si può fare riferimento alla procedura indicata nell'Allegato 11 del presente Avviso);
 - del numero di Abitanti Equivalenti serviti, da calcolarsi secondo le indicazioni dell' **Allegato 9** del presente Avviso;
 - dell'eventuale recupero (in metri cubi/giorno) di acqua reflua, con indicazione della destinazione d'uso;
 - dei costi energetici per volume unitario (metro cubo/giorno) di refluo trattato.
 - e2) relazioni tecniche specialistiche, complete dei calcoli preliminari degli impianti. Nella ipotesi di scarico in acque superficiali e per insediamenti di consistenza superiore ai 500 A.E., occorre trasmettere una relazione sulle caratteristiche idrologiche del corpo recettore. Nella ipotesi di scarico sul suolo, occorre trasmettere una relazione geologica/idrogeologica di caratterizzazione del suolo, dalla quale emergano: le caratteristiche fisiche ed idrologiche del terreno accettore e le caratteristiche della falda con l'individuazione dei pozzi esistenti;
 - e3) elaborati grafici;

- e4) computo metrico estimativo redatto mediante applicazione di prezzi desunti dal Prezzario Regionale OO.PP – Anno 2010 o da apposite analisi di nuovo prezzo;
- e5) quadro economico di dettaglio dell'intervento e quadro economico di sintesi, con importi (al lordo di IVA, se l'IVA non è recuperabile dal beneficiario) suddivisi nelle tre macrovoci: "lavori", "acquisto ed installazione di macchinari, impianti, attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento", "spese generali";
- e6) cronoprogramma dell'intervento;
- e7) documentazione fotografica;
- e8) estratto di mappa e visure catastali delle particelle oggetto dell'intervento;
- e9) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, se pertinente;
- e10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il regime vincolistico dell'area oggetto di intervento, da redigere secondo lo schema dell'**Allegato 10** del presente Avviso;
- e11) stralci cartografici su supporto informatico, da predisporre secondo le modalità riportate nell'**Allegato 11** del presente Avviso.
- e12) elenco di tutti gli allegati di progetto, rientranti nelle tipologie su elencate dal punto e1) al punto e11), univocamente numerati e denominati.

Art. 10

Esclusioni

Saranno immediatamente escluse, senza ulteriori verifiche istruttorie, le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti dal presente Avviso;
- prive della sottoscrizione in originale del soggetto richiedente;
- prive della fotocopia di un documento di identità del richiedente, che sia in corso di validità;
- relative ad interventi diversi e presentate dallo stesso soggetto;
- non pervenute in busta chiusa e sigillata o prive, sul plico di spedizione, della dicitura di cui al precedente art. 8.

Art. 11

Ammissibilità

Appurata l'assenza di cause di esclusione fra quelle indicate al precedente art. 10, il Responsabile Unico del Procedimento designato dalla Provincia competente per territorio (giusto art. 20 comma 2 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" allegato alla D.G.R. n. 651 del 09/03/2010) procede, attraverso opportuna istruttoria, alla verifica di ammissibilità delle istanze pervenute.

L'istruttoria è tesa ad accertare le seguenti condizioni:

- che la documentazione presentata sia completa e sia conforme all'articolato dell'Avviso ed alla modulistica allegata all'Avviso stesso;
- che il soggetto richiedente rientri nella categoria dei destinatari dell'Avviso, indicati nel precedente art.4;
- che il soggetto non abbia ricevuto specifici aiuti tra quelli indicati dall'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 e già dichiarati illegittimi dalla Commissione Europea, senza successivamente rimborsarli o depositandoli su un conto bloccato;
- che il progetto sia rispondente ai requisiti generali di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Avviso;

Il non verificarsi anche di una sola delle predette condizioni è causa di inammissibilità dell'istanza presentata.

Il R.U.P. di cui sopra potrà richiedere al soggetto istante eventuali integrazioni alla domanda presentata, a mezzo fax e/o raccomandata A/R e i relativi documenti/informazioni dovranno essere inviati nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale, vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i soggetti richiedenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.

Art. 12

Valutazione dei progetti

I progetti, che abbiano superato la verifica di ammissibilità di cui al precedente art. 11, sono successivamente valutati in base a criteri di selezione e premialità.

Criteri di selezione

Per ciascuno dei criteri di selezione sotto definiti, ai progetti si assegna un punteggio secondo un'apposita griglia di valutazione:

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO MAX
A. Riduzione del carico inquinante (<i>espresso in Abitanti Equivalenti – A.E.</i>)	50
B. Recupero della risorsa e riduzione dei prelievi da falda e/o rete idrica	20
C. Contributo unitario richiesto (<i>espresso dal rapporto tra costo dell'intervento e numero di Abitanti Equivalenti serviti</i>)	20

I punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri sopraelencati si sommano tra loro, per un totale massimo attribuibile a ciascun progetto pari a 90 punti.

Di seguito il dettaglio delle modalità di attribuzione dei punti per ciascun criterio.

A. Riduzione del carico inquinante

Per la stima degli Abitanti Equivalenti serviti dall'impianto si rimanda all'**Allegato 9**. Il punteggio è attribuito proporzionalmente al numero di Abitanti Equivalenti, per classi di carico inquinante:

- da 1 a 50 A.E. - fino a 10 punti attribuiti proporzionalmente
- da 51 a 500 A.E. - da 11 a 20 punti attribuiti proporzionalmente
- da 501 a 2.000 A.E. - da 21 a 30 punti attribuiti proporzionalmente
- da 2.001 a 10.000 A.E. - da 31 a 50 punti attribuiti proporzionalmente

B. Recupero della risorsa e riduzione dei prelievi da falda e/o rete idrica

Il criterio assegna un punteggio massimo di 20 punti, sulla base del volume di acqua recuperata e riutilizzata, a scopo irriguo (ad es. per l'irrigazione di colture alimentari destinate al consumo umano ed animale; per la irrigazione di colture non alimentari; per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative) o a scopo civile (ad es. per l'alimentazione di sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle di acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di aree verdi private ed allo scarico di servizi igienici). Il recupero della risorsa deve essere connesso alla riduzione di prelievi da fonti di approvvigionamento convenzionali (es. falda e/o rete idrica). La riduzione dei prelievi da fonti convenzionali andrà accertata per mezzo di debita documentazione probatoria (ad es. documentazione attestante i volumi solitamente prelevati da rete idrica e/o autorizzazione all'emungimento con certificazione dei volumi prelevati da falda).

- da 0 a 10 mc/giorno - fino a 5 punti attribuiti proporzionalmente
- da 11 a 100 mc/giorno - da 6 a 10 punti attribuiti proporzionalmente
- da 101 a 400 mc/giorno - da 11 a 15 punti attribuiti proporzionalmente
- da 401 a 2.000 mc/giorno - da 16 a 20 punti attribuiti proporzionalmente

C. Contributo unitario richiesto (pari al rapporto tra il contributo richiesto, in euro, ed il numero di A.E. serviti)

Il criterio assegna un punteggio massimo di 20 punti, privilegiando interventi a minore richiesta di contributo per singolo Abitante Equivalente.

- da 0 a 100 (€/A.E.) - 20 punti
- da 101 a 500 (€/A.E.) - 15 punti
- da 501 a 1.000 (€/A.E.) - 10 punti
- oltre 1.000 (€/A.E.) - 5 punti

Criteri di premialità

In aggiunta ai punteggi ottenibili in base ai criteri di selezione, ulteriori 10 punti sono assegnati secondo i criteri di premialità sotto definiti.

CRITERI DI PREMIALITA'	PUNTEGGIO
D. Localizzazione dell'intervento in aree sensibili/vincolate del PTA o nei relativi bacini drenanti	3
E. Inserimento paesaggistico dell'intervento mediante impianto di fitodepurazione	2
F. Inserimento paesaggistico dell'intervento mediante impianto di lagunaggio/subirrigazione	2
G. Recupero di acque meteoriche (≥ 5 mc) – v. nota (*)	3

(*) Il recupero di acque meteoriche, pur valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio di premialità, non è in ogni caso oggetto di finanziamento nell'ambito del presente Avviso.

Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuitigli in base ai criteri di selezione e di premialità, per un totale massimo di 100 punti.

In caso di parità di punteggio fra due o più interventi, sarà data precedenza nell'ordine di graduatoria all'intervento con la maggiore riduzione del carico inquinante espresso in Abitanti Equivalenti. In caso di ulteriore parità, prevarrà l'intervento con il minore costo energetico per volume unitario di refluo trattato.

Al termine della valutazione il RUP della Provincia territorialmente competente provvede a redigere la graduatoria di merito dei progetti, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti. La graduatoria di merito nonché l'elenco delle istanze escluse e/o giudicate inammissibili ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Avviso, con le relative motivazioni, vengono successivamente trasmesse dal RUP al Dirigente Responsabile della Linea di Intervento 2.1.

Art. 13

Approvazione delle graduatorie

Esperita la fase valutativa dei progetti, ad avvenuta definizione delle graduatorie di merito su base provinciale, il Dirigente Responsabile della Linea d'Intervento 2.1 provvede alla approvazione delle stesse a titolo di graduatorie provvisorie, e a curarne la pubblicazione sul BURP e sul sito web della regione www.regione.puglia.it (sezione Bollettino Ufficiale).

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, oltre a comprendere gli elenchi, su base provinciale, delle istanze ammesse, contiene anche l'elenco delle istanze escluse o giudicate inammissibili in esito alle valutazioni istruttorie, con le relative motivazioni.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 delle "Direttive" di cui alla D.G.R. n. 651 del 09/03/2010, dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati hanno 20 (venti) giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni al Responsabile della Linea di Intervento, presso la Struttura regionale indicata al successivo art. 22.

Sulla base delle osservazioni/opposizioni intervenute, il Responsabile della Linea di Intervento, entro i successivi venti giorni, provvede ad approvare le graduatorie definitive e ad ammettere a contribuzione finanziaria, nei limiti di importo di cui all'art.6 del presente Avviso, le domande presentate, nel rispetto della graduatorie stesse fino al limite delle disponibilità finanziarie di cui all'art.3 dell'Avviso.

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, la graduatoria definitiva riporta l'importo del contributo da concedere.

Alla stessa stregua del provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive viene pubblicato sul BURP e sul sito web della regione www.regione.puglia.it (sezione Bollettino Ufficiale).

Le pubblicazioni di cui al presente articolo, fatte sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (v. anche www.regione.puglia.it – sezione Bollettino Ufficiale), valgono quali comunicazioni agli interessati ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.. La Struttura regionale responsabile si esime dall'obbligo di trasmettere ulteriori comunicazioni ai soggetti interessati, in merito agli esiti delle valutazioni ed all'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive.

Art. 14

Impegno dei beneficiari

A seguito della approvazione delle graduatorie definitive, la Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, in qualità di Struttura regionale responsabile del procedimento ai sensi del successivo art. 22, provvede a trasmettere, ai soggetti classificatisi utilmente in graduatoria, un atto di impegno che i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere, a titolo di accettazione del contributo. I contenuti dell'atto di impegno sono quelli riportati nell'**Allegato 3** del presente Avviso.

Con la sottoscrizione dell'atto, il beneficiario si impegna, tra l'altro:

- ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
- ad applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO FESR 2007-1013 o alla sua chiusura parziale;
- a rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento;
- a rispettare il cronoprogramma dell'intervento;
- a rispettare le procedure di rendicontazione;
- a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- a rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
- a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività (divieto di cumulo);
- a garantire la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione) per almeno 3 anni dal completamento dell'intervento.

L'atto di impegno sottoscritto deve essere restituito alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, inderogabilmente entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di ricezione dell'atto da parte del beneficiario. Qualora il termine di restituzione dell'atto di impegno coincida con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

L'impegno potrà essere trasmesso a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante un'agenzia di recapito autorizzata, ovvero essere consegnato a mano.

Ai fini del rispetto dei termini per la restituzione dell'atto di impegno, farà fede la data di arrivo dell'atto medesimo alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque.

La mancata restituzione dell'atto di impegno entro il termine fissato equivale alla rinuncia al contributo.

La Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque non assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o disguidi postali.

Art. 15

Modalità di erogazione del contributo

Sottoscritto l'atto di impegno, il beneficiario potrà presentare richiesta di un acconto, a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 50% del contributo concessogli. La richiesta di acconto dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 5** del presente Avviso.

L'acconto a titolo di anticipo potrà essere concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'acconto richiesto (secondo lo schema dell'**Allegato 6** dell'Avviso). E' altresì necessario, che la richiesta di anticipo sia subordinata alla attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori, da presentare alla Regione secondo il modello di cui all'**Allegato 4** dell'Avviso.

A conclusione della realizzazione dell'intero progetto del sistema di trattamento appropriato, il beneficiario potrà presentare, al Responsabile della Linea d'Intervento 2.1, domanda di saldo (**Allegato 7**) completa di quietanze di tutte le spese materiali e spese generali sostenute (**Allegato 8**).

Il Responsabile della Linea di Intervento, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, eseguiti gli accertamenti di regolare esecuzione delle opere, provvederà a liquidare il saldo.

L'importo liquidabile a saldo sarà determinato sulla base del contributo finanziario complessivo ammesso, verificato alla conclusione delle procedure istruttorie ed al netto di anticipazioni già erogate.

Art. 16

Modalità e tempi di esecuzione dell'intervento

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di impegno di cui al precedente art. 14.

Dell'inizio dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà dare comunicazione alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque entro 15 (quindici) giorni dall'avvio degli stessi.

L'inizio dei lavori può aver luogo anche prima della sottoscrizione dell'atto di impegno (in ogni caso non è ammesso un avvio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP). Nel caso di avvio dei lavori antecedente la sottoscrizione dell'atto di impegno, la relativa comunicazione dovrà pervenire alla Regione entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione. Nell'attestazione del concreto inizio (rif. **Allegato 4**), il beneficiario dovrà inoltre indicare le generalità del Direttore dei Lavori (nome, cognome, codice fiscale, titolo professionale, recapito postale e telefonico) ed allegare fotocopia del relativo documento di riconoscimento. La comunicazione dovrà inoltre essere completata dalla dichiarazione, resa dal suddetto direttore dei lavori ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, circa l'accertata regolarità delle norme di sicurezza sul lavoro allestite nel cantiere, ovvero adottate in conformità delle disposizioni vigenti e del "Piano della Sicurezza", se pertinente.

Gli interventi dovranno concludersi entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione dell'atto di impegno.

Art. 17

Proroghe e varianti

Eventuali proroghe e/o varianti al progetto finanziato vanno preventivamente concesse e/o autorizzate dalla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, previa istruttoria della Provincia territorialmente competente, alla quale le richieste di proroghe e/o varianti andranno indirizzate.

Il termine di conclusione dell'intervento, definito al precedente art.16, potrà in generale essere prorogato soltanto in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano la conclusione dell'intervento entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del soggetto beneficiario.

Il beneficiario può rimodulare il quadro economico dell'intervento, fino al 20% in aumento o in diminuzione rispetto all'importo previsto nel quadro economico del progetto approvato, previa istruttoria della Provincia territorialmente competente ed autorizzazione della Regione.

Rimodulazioni in aumento, pur autorizzate, non consentono incrementi dell'aiuto concesso sulla base del quadro economico iniziale; resta anche confermata la soglia della macrovoce "spese generali" che, nel nuovo quadro economico, non può eccedere il 4% della somma delle altre due macrovoci, "lavori" e "acquisto e installazione di macchinari" (rif. precedente art. 7).

Rimodulazioni in diminuzione devono comunque preservare la piena funzionalità dell'opera e, se autorizzate, determinano il ricalcolo dell'aiuto concedibile, secondo i criteri di cui al precedente art. 6.

In nessun caso sono ammesse varianti al progetto che possano modificare il punteggio assegnatogli in fase valutativa e cambiarne la posizione nell'ordine della graduatoria approvata (sia che si tratti di varianti in aumento, sia che si tratti di varianti in diminuzione dei costi dell'intervento).

Art. 18

Controlli in loco ed ispezioni in corso d'opera

Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco, previa idonea e tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario interessato alla verifica.

Detti controlli sono finalizzati all'accertamento della legittimità della documentazione amministrativo-contabile, della gestione finanziaria e delle procedure, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia. Le ispezioni saranno volte alla verifica della corretta esecuzione delle attività progettuali, opere e lavori e della loro conformità ai progetti approvati.

I suddetti controlli sono finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità da parte dei soggetti finanziati, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 18 comma 2 delle "Direttive" approvate con D.G.R. n. 651 del 09/03/2010.

Art. 19

Revoca dei contributi

Ove nel corso dei controlli disposti ai sensi del precedente art. 18 venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Avviso ovvero delle normative comunitarie, nazionali e regionali, i contributi concessi saranno sospesi o revocati, con recupero delle somme erogate.

La revoca dei contributi sarà effettuata, previa diffida, ai sensi dell'art. 17 delle "Direttive" approvate con D.G.R. n. 651 del 09/03/2010.

Gli aiuti sono, altresì, revocati, qualora gli interventi realizzati non assicurino la funzionalità dell'opera.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento funzionale dell'opera, il Responsabile di Linea di Intervento 2.1 ed il Responsabile di Azione 2.1.3, sentita l'Autorità di Gestione, procederanno alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

In assenza di formale e valida richiesta di saldo prodotta dal beneficiario nei 30 (trenta) giorni successivi ai termini assegnati per la realizzazione dell'intervento, si procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente liquidate per acconto.

Il recupero dei contributi non più dovuti sarà effettuato dalla Regione Puglia secondo le disposizioni di cui all'art. 17 delle "Direttive" approvate con D.G.R. n. 651 del 09/03/2010, dei Reg. (CE) 1083/06 e relativo Regolamento CE di Attuazione 1828/06 ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Art. 20

Recesso - Rinuncia agli impegni -Trasferimento degli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile della Linea d'Intervento 2.1.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di impegno di cui al precedente art. 14 è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Non sono ammessi, a pena di revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto beneficiario, fino al termine dell'intervento.

Art. 21

Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, dal personale delle Province territorialmente competenti e della Regione Puglia, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.

Il trattamento dei dati avviene nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza. I dati personali verranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento, anche per fini statistici.

Art. 22

Responsabile del procedimento ed accesso agli atti

Ai sensi della L. 241/90 la Struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la:

Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque,
via delle Magnolie 6/8 Z.I, 70026 - Modugno (BA).

PEC: servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

Responsabile della Linea d'Intervento 2.1 – Asse II – PO FESR 2007-2013:

dott.ssa Maria Antonia Iannarelli

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla suindicata Struttura amministrativa responsabile dell'adozione dell'Avviso, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Art. 23

Informazioni sull'Avviso

La Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque, sentite le Province, potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenuta opportuna.

Tali eventuali modifiche saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Reg. CE n.1828/2006 l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione.

Il presente Avviso è reperibile in Internet sui siti istituzionali delle Province e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Responsabile dell'Azione 2.1.3: ing. Antonio Mattia

tel: 0805407872

fax: 0805407870

email: a.mattia@regione.puglia.it